

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 68 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 2009²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo) da parte di:

- a. autorità federali, cantonali e comunali;
- b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011³ sulla promozione dello sport (LPSpo);
- c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

¹ Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 possono:

- a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo per quanto la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
- b. utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

RS 415.1

¹ RS 101

² FF 2009 7113

³ RS 415.0; RU 2012 3953

⁴ RS 831.10

- c. comunicare dati in forma elettronica sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

² Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

³ I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

⁴ L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

⁵ Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

Art. 3 Responsabilità

L'UFSPÖ è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

Art. 5 Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni.

² I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.

³ I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti secondo la LPSpo⁵, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
- b. Gioventù e Sport;
- c. sport nella scuola;
- d. Scuola universitaria federale dello sport;
- e. sport di competizione;
- f. formazione degli allenatori;
- g. sport nell'esercito;
- h. misure antidoping.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività e funzioni;
- d. qualifiche e riconoscimenti di moniteur di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione degli stessi;
- e. dati penali per quanto siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
- f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping;
- g. indicazioni relative all'indirizzo degli studi;
- h. qualifiche ottenute nell'ambito degli studi;
- i. dati forniti volontariamente.

Art. 10 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i docenti;
- c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;

⁵ RS 415.0; RU 2012 3953

- d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
- e. le federazioni e le associazioni sportive e giovanili;
- f. l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo⁶.

Art. 11 Comunicazione dei dati

¹ Su richiesta, l'UFSPo può rendere accessibili, mediante procedura di richiamo, i dati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i;
- c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo⁷ o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i;
- d. alle scuole, per quanto partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport, nonché per l'adempimento di compiti nell'ambito dello sport scolastico: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i;
- e. alle scuole universitarie o università che collaborano con l'UFSPo: i dati di cui all'articolo 9 lettere a, g e h.
- f. all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i.

² Su richiesta, in singoli casi i dati di cui all'articolo 9 lettere a, c, d e h possono essere comunicati a terzi come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali risultanti dall'applicazione della LPSpo.

³ L'UFSPo comunica in forma anonimizzata all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 9 lettere a e h.

Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione.

⁶ RS 415.0; RU 2012 3953

⁷ RS 415.0; RU 2012 3953

Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici

Art. 13 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza, l'assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPÖ.

Art. 14 Dati

Il sistema contiene i seguenti dati:

- a. le generalità;
- b. dati relativi allo stato di salute;
- c. certificati e perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per la gestione della pratica;
- e. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
- f. dati forniti volontariamente.

Art. 15 Raccolta dei dati

L'UFSPÖ raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPÖ comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. al personale medico curante;
- b. al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;
- c. alle federazioni competenti e agli allenatori degli sportivi, nel quadro della diagnostica delle prestazioni.

² Previo consenso della persona interessata, l'UFSPÖ comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- c. ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, ai diritti di trattamento, segnatamente mediante procedura di richiamo, all'archiviazione e alla distruzione dei dati;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 18 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.⁸

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2012.

5 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ FF 2011 4399